

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DELLA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI COMUNI PER LA DESIGNAZIONE DI ALCUNE COMPONENTI ELETTIVE NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

ART. 1

Il presente Regolamento determina i principi generali e le modalità per le elezioni dei Direttori di Dipartimento e della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento.

ART. 2

I principi del presente Titolo sono comuni alle elezioni delle componenti di cui all'art. 1.

I principi e le procedure per le predette designazioni elettive sono disciplinate dalle norme contenute rispettivamente nei Titoli II e III.

ART. 3

(Elettorato attivo e passivo)

L'elettorato attivo e passivo per ciascuna componente di cui all'art. 1 è determinato nei Titoli II e III .

ART. 4

(Validità della votazione)

1. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano “non valide” e devono essere ripetute. In tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.

ART. 5

(Indizione delle elezioni)

1. Il Decano dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia afferente al Dipartimento indice le elezioni di cui ai Titoli II e III almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
2. Il provvedimento di indizione dell'elezione va affisso agli albi delle Facoltà.
3. Il provvedimento di indizione deve indicare:

- il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
- il numero degli eligendi per ciascuna componente;
- il numero delle preferenze da esprimere;
- la data entro cui devono essere ultimate tutte le operazioni ai fini della proclamazione degli eletti;
- l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio;
- il termine ultimo entro cui presentare le candidature.

ART. 6
(*Nomina*)

Gli eletti vengono nominati con provvedimento Rettorale.

ART. 7
(*Surrogazione*)

1. Il mandato cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia, di dimissioni, di decadenza anche per il venir meno di un requisito di eleggibilità prima della scadenza del mandato di Direttore di Dipartimento, si procede entro trenta giorni a nuove elezioni.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, in caso di rinuncia, di decadenza, anche per cambiamento di status, o di dimissioni prima della scadenza del mandato di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, subentra il primo dei non eletti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità. Ove non sia possibile la surrogazione e manchino più di sei mesi alla scadenza dell'Organo, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.

ART. 8
(*Costituzione degli Organi*)

La mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore ad un terzo dei componenti.

ART. 9
(*Soggetto organizzatore*)

Le Segreterie di Dipartimento curano tutte le operazioni elettorali.

ART. 10
(*Segreterie di Dipartimento*)

1. Alle Segreterie di Dipartimento viene affidato il compito di:
 - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
 - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
 - c) ricevere, in forma scritta, le candidature individuali;
 - d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
 - e) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione negli albi delle Facoltà e nel seggio elettorale;
 - f) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo devono essere redatti a cura degli uffici competenti con l'indicazione degli elementi di identificazione di ciascun elettore.
3. Gli aventi titolo che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà, entro il settimo giorno precedente le votazioni, di proporre ricorso scritto al Decano dei professori di ruolo di prima o di seconda fascia del Dipartimento che decide in merito entro le successive quarantotto ore.

ART. 11
(*Seggi*)

1. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni, è costituito un seggio elettorale.
2. Con provvedimento del Decano dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia del Dipartimento viene determinata l'ubicazione e la composizione del seggio elettorale, costituito da un Presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti e da un segretario.
3. I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere.

4. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice-Presidente, designato dal Presidente fra gli scrutatori, e il segretario.
5. Nel seggio sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto.
6. Presso il seggio potrà essere predisposto un servizio di vigilanza.

ART. 12
(Operazioni elettorali)

1. Nel giorno di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.
2. Al personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto ne è garantito l'esercizio anche durante l'orario di servizio, per il tempo strettamente necessario.
3. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità.
4. All'atto della costituzione del seggio il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, nonché di controllare l'agibilità dei locali e la presenza delle cabine atte ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà di voto.
5. Il Presidente, poi, sigla o fa siglare e timbrare le schede elettorali necessarie per la votazione.

ART. 13
(Modalità di voto)

1. L'espressione del voto è libera e segreta.
2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
 - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;
 - b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;
 - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
 - d) assicura l'introduzione nella rispettiva urna sigillata della scheda votata dall'elettore in cabina.
3. Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo di documento di identificazione, sia riconosciuto da altro elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso seggio e in possesso di documento di identificazione. Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata alla identificazione avvertendolo che una falsa dichiarazione è punibile ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 570/60. Ciascun elettore può svolgere la funzione di garante fino ad un massimo di cinque volte.

4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dal Medico Provinciale o dalle AA.SS.LL.. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il Presidente ne prende nota a verbale.

5. Il voto è espresso contrassegnando il cognome ed il nome del candidato che si intende votare.

6. Le operazioni di voto sono pubbliche: nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.

ART. 14 (*Modalità di scrutinio*)

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso il seggio, in seduta pubblica secondo quanto stabilito nel provvedimento d'indizione e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

2. L'attribuzione del voto espresso in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.

3. Sono nulle le schede che:

a) non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;

b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c) contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati.

4. Sono nulli i voti di preferenza espressi in numero superiore a quello previsto.

5. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione.

6. Prima di togliere la seduta, il Presidente:

a) raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, l'elenco firmato dai votanti in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette al Decano dei professori di ruolo di prima o di seconda fascia del Dipartimento;

7. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 15
(Determinazione dei risultati elettorali)

1. Il sistema elettorale adottato per le elezioni dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli di Dipartimento è il sistema maggioritario.
2. In applicazione del sistema maggioritario, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Decano dei professori di ruolo di prima o di seconda fascia del Dipartimento dichiara eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più anziano anagraficamente.

ART. 16
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali di cui al T.U. n. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI PER LA ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

ART. 17
(Elettorato attivo)

Hanno titolo all'elettorato attivo:

- a. tutti i professori di ruolo afferenti al Dipartimento;
- b. tutti i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- c. i 2 rappresentanti del personale tecnico – amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento;
- d. i rappresentanti dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento;
- e. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

In caso di parziale designazione o elezione degli elettori di cui alla lettere c),d) ed e), nel corpo elettorale risultano ricompresi soltanto coloro che siano stati effettivamente designati o eletti alla data stabilita per la votazione.

ART.18
(*Elettorato passivo*)

Hanno titolo all'elettorato passivo i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Qualora manchi o vi sia indisponibilità motivata di un professore di ruolo di I fascia a tempo pieno, può essere eletto un professore di ruolo di II fascia a tempo pieno. In mancanza o in caso di indisponibilità motivata di professori di ruolo di I o di II fascia a tempo pieno, può essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito.

ART. 19
(*Esclusione dall'elettorato*)

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
2. Sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro per i quali si configura la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti (aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione, aspettativa per motivi di famiglia, ecc...).
3. Sono esclusi dal solo elettorato passivo i professori di I fascia che risultino collocati:
 - a) in aspettativa per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/80, così come modificato dall'art. 5 della L. n. 705/85;
 - b) in aspettativa facoltativa ai sensi della L. n. 816/85.

ART.20
(*Candidature*)

1. Le candidature sono libere e devono essere presentate per iscritto al Decano dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia del Dipartimento, entro e non oltre 10 giorni prima della data prevista per le elezioni. Il Decano provvederà a rendere note le candidature mediante manifesti da affiggere agli albi delle Facoltà.
2. Il candidato che si trovi in regime di impegno a tempo definito, contestualmente alla presentazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno. Tale dichiarazione avrà efficacia dal momento della nomina.
3. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia del Dipartimento che ne dispone l'immediata pubblicazione agli albi della Facoltà e nei locali del seggio.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

ART. 21

(Eligendi)

Ai sensi dell'art. 53, 2° co., dello Statuto dell'Università di Foggia, sono eletti per ciascun Consiglio di Dipartimento 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

ART. 22

(Elettorato attivo)

Ha titolo all'elettorato attivo tutto il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento che, alla data delle votazioni, riveste la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché gli esperti linguistici di cui all'art.4. del D.L. n. 120/95 convertito nella legge n. 236/95.

ART. 23

(Elettorato passivo)

Hanno titolo all'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

ART. 24

(Esclusione dall'elettorato)

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
2. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo coloro per i quali si configura la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti (aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra amministrazione, ecc...).
3. Sono esclusi dal solo elettorato passivo coloro che risultano collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, assenti per servizio militare o sostitutivo civile, nonché coloro che hanno rapporto a tempo parziale.

ART. 25
(*Candidature*)

1. Le candidature sono libere e devono essere presentate per iscritto al Decano dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia di Dipartimento, nei termini previsti dal provvedimento di indizione. Il Decano del Dipartimento provvederà a rendere note le candidature mediante manifesti da affiggere agli albi delle Facoltà.
2. Nella fase di prima costituzione dei Consigli di Dipartimento, nel caso in cui il numero delle candidature risulti pari o inferiore al numero degli eligendi si procederà, senza ulteriori adempimenti, alla nomina d'ufficio di coloro che hanno presentato regolare candidatura.